

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/342 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2021**

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) In seguito a un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha restituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.
- (2) In seguito a una domanda presentata il 14 febbraio 2013 da River Kway International Ford Industry Co., Ltd («RK»), un produttore esportatore della Thailandia, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente.
- (3) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano di carattere permanente.
- (4) In particolare, la Commissione ha constatato che il mutamento di circostanze era dovuto a cambiamenti nella gamma di prodotti di RK. Tali cambiamenti hanno un impatto diretto sui costi di produzione. In base alle conclusioni dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di RK del prodotto oggetto del riesame ⁽³⁾.
- (5) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 ⁽⁴⁾ («il regolamento del 2014»), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell'inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (6) Il regolamento del 2014 riduceva, dal 12,8 % al 3,6 %, il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK.
- (7) A seguito della riapertura dell'inchiesta, la durata delle misure è stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione («il regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza») ⁽⁶⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta del regolamento attualmente in vigore per RK e altri produttori esportatori.

1.2. Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea

- (8) Il 18 giugno 2014 l'*Association européenne des transformateurs de maïs doux* («AETMD») ha presentato al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») una richiesta di annullamento del regolamento del 2014.
- (9) Con la sentenza del 14 dicembre 2017 («la sentenza del Tribunale») ⁽⁷⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento del 2014.
- (10) Il 23 febbraio 2018 RK ha presentato un ricorso per l'annullamento della sentenza del Tribunale.
- (11) Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea («la CGUE») ha respinto il ricorso presentato da RK, in quanto infondato, e ha confermato la sentenza del Tribunale («la sentenza della CGUE») ⁽⁸⁾.
- (12) La CGUE ha confermato la conclusione del Tribunale, secondo cui i diritti procedurali dell'AETMD erano stati violati in relazione alla sua richiesta di divulgazione delle informazioni relative alla possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e la sua entità collegata AgriFresh Co., Ltd. («AgriFresh»), essendo tale ripartizione dei costi una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione asserita da RK a sostegno della sua domanda di riesame intermedio. Il Tribunale ha concluso che, nel corso della procedura amministrativa, l'AETMD non aveva ricevuto informazioni al riguardo che le avrebbero consentito di presentare in modo efficace il proprio punto di vista.

2. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE

- (13) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito di una procedura amministrativa, come l'inchiesta antidumping nel caso di specie, la conformità alla sentenza consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6).

⁽⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017, *Association européenne des transformateurs de maïs doux «AETMD»/Consiglio*, T-460/14, non pubblicata, ECLI: EU:T:2017:916.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2019, *River Kwai International Food Industry Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea*, C-144/18 P, ECLI:EU:C:2019:266.

⁽⁹⁾ Sentenza della Corte del 26 aprile 1988, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione* cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, ECLI:EU:C:1988:199, punti 27 e 28.

- (14) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità ⁽¹⁰⁾. Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel conformarsi alla sentenza, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza ⁽¹¹⁾.
- (15) L'annullamento del regolamento del 2014 è dovuto al mancato rispetto dei diritti di difesa in una fase della procedura amministrativa in questione, vale a dire la mancata divulgazione all'AETMD di determinate informazioni relative alla ristrutturazione di RK e all'impatto di tale ristrutturazione sulla valutazione sia del carattere permanente dei mutamenti di circostanze invocati sia del calcolo del margine di dumping ⁽¹²⁾.
- (16) Pertanto, in base alle sentenze della Corte, la possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh, evocata dall'AETMD nel corso della procedura amministrativa e che ha costituito una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione oltre alla razionalizzazione dell'attività di RK, dovrebbe essere esaminata riaprendo l'inchiesta nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'AETMD come osservato dai giudici dell'UE. Restano invece valide le risultanze che non sono state contestate dai richiedenti o che sono state respinte o non esaminate dal Tribunale («risultanze non contestate o confermate»). Tali risultanze sono descritte e valutate nel regolamento del 2014. In relazione a tali risultanze non contestate o confermate, la Commissione fa riferimento al testo del regolamento del 2014 ⁽¹³⁾, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁴⁾.
- (17) Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte, la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽¹⁵⁾ di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che ha condotto all'adozione del regolamento del 2014, per quanto concerne RK.
- (18) Le parti interessate sono state informate in merito alla riapertura dell'inchiesta antidumping mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (19) La Commissione ha ufficialmente informato RK, i rappresentanti del paese esportatore e l'AETMD circa la parziale riapertura dell'inchiesta.
- (20) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.

2.1. Fasi procedurali per l'esecuzione delle sentenze della Corte

- (21) In seguito alla riapertura, la Commissione ha inviato a RK e alle sue società collegate un questionario in merito ai costi di produzione del prodotto oggetto del riesame, compresi gli aspetti intersocietari di tali costi.
- (22) Risposte al questionario sono pervenute da RK, Agripure Holdings Public Co. Ltd., AgriFresh e Sweet Corn Products Co. Ltd.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte del 12 novembre 1998, *Regno di Spagna/Commissione*, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte del 3 ottobre 2000, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; sentenza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2008, *Alitalia/Commissione*, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, *Region Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération du Douaisis/Commissione*, cause riunite T-267/08 e T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

⁽¹¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, *Commissione/McBride*, C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, C-458/98 P ECLI:EU:C:2000:531, punto 84.

⁽¹²⁾ Sentenza della CGUE, punto 37, sentenza del Tribunale, punto 72.

⁽¹³⁾ Cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, *Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione*, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 4.

⁽¹⁵⁾ GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3.

(23) La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede delle quattro società in Thailandia per verificare le informazioni fornite nei questionari.

— River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia;

— AgriFresh Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («AgriFresh»);

— Agripure Holdings Public Co. Ltd., Bangkok, Thailandia («Agripure»);

— Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («SCP»).

2.2. Periodo dell'inchiesta

(24) L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.3. Esame della ripartizione dei costi tra River Kwai International Food Industry Co., Ltd e le sue società collegate

(25) Le sentenze della Corte hanno imposto alla Commissione di riesaminare la ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. La Commissione ha innanzitutto esaminato la struttura del gruppo per garantire che fossero presi in considerazione tutti i costi pertinenti, che possono essere stati o avrebbero dovuto essere addebitati, attribuiti o ripartiti tra le società del gruppo e che possono aver avuto un impatto sui costi di produzione di River Kwai International Food Industry Co., Ltd e/o AgriFresh.

(26) Al riguardo, la Commissione ha individuato altre due società del gruppo, Agripure Holdings Public Co. Ltd (la società madre di RK – «Agripure») e Sweet Corn Products Co. Ltd. (una società controllata di RK – «SCP», anch'essa con sede a Kanchanaburi), i cui costi giustificavano un esame più approfondito.

(27) In aggiunta agli elementi descritti nei considerando da 28 a 50, nella sua valutazione la Commissione ha anche tenuto conto delle seguenti affermazioni formulate dall'AETMD nel contesto di questo procedimento di riapertura:

i) la manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da fornitori comuni da parte di RK e AgriFresh, per cui RK pagherebbe un prezzo inferiore a quello di mercato per ridurre artificialmente i costi di produzione e il valore normale, mentre AgriFresh pagherebbe allo stesso fornitore un prezzo superiore a quello di mercato; e

ii) gli acquisti di baby mais da AgriFresh da parte di RK potrebbero non essere effettuati a prezzi di mercato, data l'esistenza di un possibile accordo di compensazione tra le aziende.

(28) La Commissione ha rilevato che le materie prime più comuni di RK sono lattine, coperchi e mais verde. Poiché lattine e coperchi non vengono utilizzati per i prodotti freschi venduti da AgriFresh, la Commissione ha esaminato la contabilità dei fornitori di mais verde di RK. La Commissione ha constatato che RK disponeva di diversi fornitori con prezzi medi comparabili e che nel PIR non sono state riscontrate vendite di mais verde da AgriFresh a RK.

(29) La Commissione ha inoltre constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh non sono stati addebitati al costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame⁽¹⁶⁾, in quanto il baby mais non è una materia prima del prodotto oggetto del riesame.

⁽¹⁶⁾ Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell'inchiesta iniziale e dell'inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia.

2.3.1. *Agripure Holdings Public Co. Ltd («Agripure»)*

Commissione di gestione

- (30) Durante il PIR Agripure ha addebitato a RK un'ingente commissione di gestione. Tale commissione non è stata addebitata ad altre società del gruppo. Il livello della commissione è stato rivisto periodicamente, al fine di coprire tutti i costi di Agripure e ricavarne un profitto. I servizi forniti da Agripure includevano, per contratto, consulenza gestionale, strategia, organizzazione, controllo interno e finanza. La Commissione è stata informata che la commissione comprendeva anche la commercializzazione, effettuata dai dipendenti di Agripure quasi esclusivamente a beneficio di RK.
- (31) Tuttavia alcuni dipartimenti di Agripure hanno fornito tipi di servizi che sarebbero andati a beneficio anche di altre società del gruppo, ovvero AgriFresh e SCP. La Commissione ha quindi constatato che RK non aveva sottostimato nella sua contabilità la commissione di gestione versata da RK ad Agripure durante il PIR.

Prestito infragruppo da Agripure a RK

- (32) Agripure ha erogato a RK un prestito a breve termine a un tasso d'interesse compreso tra il 4 % e il 6 % annuo, rimborsato da RK in circa 40 giorni. Si è ritenuto che il tasso fosse a normali condizioni di mercato, in quanto paragonabile al tasso d'interesse su altri prestiti a breve termine concessi da istituti finanziari indipendenti (con un tasso d'interesse che oscilla anch'esso tra il 4 % e il 6 % l'anno). Data la durata molto breve del prestito, gli interessi passivi effettivamente sostenuti da RK durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono stati rilevanti.

2.3.2. *Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia*

- (33) Le attività operative di SCP sono ubicate nello stesso sito di RK, anche se la sede centrale si trova a qualche chilometro di distanza.
- (34) È stato stabilito che SCP ha venduto semi di mais dolce a RK a prezzi di mercato e il costo di acquisto non è stato attribuito da RK al prodotto oggetto del riesame, poiché i semi di mais dolce non sono una materia prima utilizzata da RK per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
- (35) SCP ha affittato un piccolo appezzamento di terreno sul sito di RK durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore del terreno non è ammortizzato, i costi relativi a tale appezzamento di terreno non sono stati inclusi nelle spese di RK, mentre il reddito da locazione di RK non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Il reddito da locazione non ha pertanto avuto alcun impatto sui costi di RK.

2.3.3. *Costi condivisi tra RK e AgriFresh*

- (36) La Commissione ha esaminato i costi che sono stati sostenuti da RK o da AgriFresh e riaddebitati, ripartiti o riattribuiti all'altra società.

Costi dell'energia elettrica

- (37) Alcuni costi dell'energia elettrica sono stati inizialmente pagati da RK e poi riaddebitati ad AgriFresh. La Commissione ha osservato che gli importi riaddebitati erano comparabili, sebbene leggermente superiori a quelli che sarebbero risultati se i costi fossero stati attribuiti in base ai rispettivi fatturati. Tuttavia ciò è in linea con le motivazioni addotte, secondo cui il commercio di prodotti freschi di AgriFresh richiede costi di raffreddamento e refrigerazione più elevati. I costi dell'energia elettrica di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto concluso che i costi dell'energia elettrica di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati.

Controllo della qualità e ricambi

- (38) RK addebita ad AgriFresh il costo del controllo di qualità, in quanto AgriFresh non dispone di un servizio di controllo della qualità, né di componenti di ricambio per la manutenzione occasionale. I costi sostenuti da RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame. Le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata per RK una sottosegnalazione di tali costi per il prodotto oggetto del riesame.

2.3.4. Operazioni tra RK e AgriFresh

Terreni, edifici e macchinari di RK affittati da AgriFresh

- (39) Per i primi sei mesi del periodo dell'inchiesta di riesame, AgriFresh ha affittato da RK un piccolo appezzamento di terreno, nonché alcuni macchinari e attrezzature su un terreno adiacente, situato sul sito di RK. All'epoca, AgriFresh affittava il terreno adiacente da una terza parte non collegata.
- (40) I costi di ammortamento di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre il reddito da locazione di AgriFresh è stato registrato tra le altre entrate e non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata al riguardo alcuna sottostima dei costi di RK per il prodotto oggetto del riesame.
- (41) Dall'inizio del 2012 AgriFresh ha acquistato da RK macchinari al valore contabile netto per la produzione di prodotti freschi e ha affittato un terreno e una piccola parte di un edificio nello stesso sito di RK da una parte che potrebbe essere considerata correlata. Ciò non ha avuto alcun impatto sui costi di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame.
- (42) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame AgriFresh ha inoltre affittato da RK un appezzamento di terreno agricolo. Il costo dell'affitto pagato da AgriFresh per metro quadrato era inferiore a quello pagato da AgriFresh a una terza parte non collegata. Non vi è stato tuttavia alcun impatto sui costi per RK, in quanto le entrate percepite da RK non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame.

Prestito da AgriFresh a RK

- (43) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame AgriFresh ha erogato a RK un prestito di brevissima durata (6 giorni) a un tasso d'interesse compreso tra il 4 % e il 6 %. Vista la durata molto breve del prestito, l'interesse pagato è stato irrilevante in termini assoluti, mentre il tasso d'interesse è stato considerato a normali condizioni di mercato, in quanto in linea con i tassi d'interesse pagati da RK a istituti finanziari indipendenti.

Personale amministrativo

- (44) Per quanto riguarda il personale amministrativo, i costi riaddebitati ad AgriFresh sono stati esaminati e riscontrati in linea con i rispettivi fatturati delle società. Inoltre le entrate di RK percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK a tale riguardo.

Altri costi

- (45) La contabilità analitica nei bilanci di verifica di entrambe le società è stata esaminata per il periodo dell'inchiesta di riesame al fine di determinare se vi fossero altre voci di costo che potessero indicare la possibilità di una ripartizione eccessiva o insufficiente dei costi tra le società, ovvero che risultassero insolitamente basse per RK oppure alte per AgriFresh. L'esame degli altri costi non ha suscitato preoccupazioni in tal senso.
- (46) La Commissione ha anche esaminato la contabilità interaziendale tra le società del gruppo, ma non ha individuato alcuna ripartizione dei costi irragionevole.

2.4. Conclusioni sulla ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh e altre società del gruppo

- (47) Conformemente alle sentenze della Corte, la Commissione ha effettuato un riesame dettagliato della ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. Ha inoltre esteso la sua inchiesta alla ripartizione dei costi tra RK e la sua società madre, Agripure, e la sua società controllata SCP.
- (48) Per quanto riguarda la commissione di gestione addebitata da Agripure a RK, la Commissione ha constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK.
- (49) Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica, il controllo della qualità e i ricambi, gli importi addebitati a RK e al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati e le entrate percepite da AgriFresh non hanno ridotto i costi del prodotto oggetto del riesame.

- (50) Per quanto riguarda i terreni, gli edifici e i macchinari affittati ad AgriFresh e SCP da RK, i relativi costi di ammortamento per RK sono stati ripartiti sul prodotto oggetto del riesame e non sono stati compensati dalle entrate percepite rispettivamente da AgriFresh e SCP. Non vi è stata pertanto alcuna sottostima dei costi per il prodotto oggetto del riesame.
- (51) I prestiti concessi da Agripure e AgriFresh a RK, applicabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, erano entrambi a un tasso d'interesse che poteva essere considerato a normali condizioni di mercato e comunque di brevissima durata. Ciò significa che il pagamento degli interessi non è stato rilevante rispetto ai costi totali sostenuti da RK.
- (52) Inoltre la Commissione ha ritenuto che il riaddebito dei costi amministrativi da RK ad AgriFresh fosse ragionevole, mentre un riesame della contabilità analitica e dei conti intergruppo non ha suscitato altre preoccupazioni per quanto riguarda l'inadeguata ripartizione dei costi.
- (53) Inoltre la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova dell'esistenza di una manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da parte di RK e AgriFresh da fornitori comuni e ha constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh e gli acquisti di semi di mais dolce da parte di RK da SCP non sono stati addebitati al prodotto oggetto del riesame e non hanno avuto alcun impatto sul costo di produzione del prodotto oggetto del riesame.
- (54) La Commissione non ha pertanto individuato alcuna attribuzione o ripartizione dei costi eccessiva da parte di RK ad AgriFresh o alle altre società del gruppo considerate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (55) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le risultanze relative ai costi di produzione utilizzati per stabilire il valore normale e il margine di dumping calcolati nell'inchiesta di riesame intermedio, come descritto nel regolamento del 2014, rimangono valide, come spiegato al considerando 16. Inoltre l'inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014 ha confermato che, a causa di una ristrutturazione aziendale, RK non produceva né vendeva più determinati altri prodotti rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha confermato nella presente inchiesta di riapertura che tale cambiamento ha avuto un impatto sul costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame, con una conseguente riduzione del margine di dumping. Restano pertanto valide anche le risultanze contenute nel regolamento del 2014 relative al carattere permanente del mutamento di circostanze, come precisato al considerando 16.
- (56) Va osservato che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la metodologia applicata nel riesame in previsione della scadenza del 2019 è stata la stessa del regolamento del 2014 per quanto riguarda RK. Poiché la riapertura ha confermato le risultanze del regolamento del 2014, ciò non ha alcun impatto sulle risultanze del riesame in previsione della scadenza del 2019, in particolare sul margine di dumping di cui al considerando 63 del regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza.

2.5. Conclusioni

- (57) In base alle risultanze di cui sopra, è opportuno istituire nuovamente il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del 3,6 %, stabilito per RK nel regolamento del 2014.

3. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (58) Il 1° dicembre 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra, in base alle quali intendeva proporre l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, applicabile a RK a un'aliquota del 3,6 %. Ha inoltre comunicato alle parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 875/2013 e (UE) 2019/1996. È stato concesso anche un periodo di dieci giorni per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

4. MISURE ANTIDUMPING

- (59) In base a tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK. Il livello riveduto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento del 2014 (ossia dal 28 marzo 2014 in poi). Le autorità doganali sono

incaricate di riscuotere l'importo adeguato sulle importazioni relative a RK e di rimborsare l'eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.

5. DURATA DELLE MISURE

- (60) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia, a decorrere dal 28 marzo 2014.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, è pari al 3,6 % (codice addizionale TARIC A791). Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, oppure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all'articolo 1.

Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN